

Parere negativo sul progetto per la costruzione di un impianto fotovoltaico per la sussistenza di criticità nell'analisi progettuale (fattispecie in tema di valutazione di incidenza e applicazione del principio di precauzione)

T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 20 marzo 2023, n. 433 - Pennetti, pres.; Gaglioti, est. - Resit S.r.l. (avv.ti Canonaco, Sticchi Damiani) c. Regione Calabria (avv. Naimo) ed a.

Ambiente - Istanza di autorizzazione unica e istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per la costruzione di un impianto fotovoltaico - Parere negativo - Valutazione di incidenza e di applicazione del principio di precauzione - Sussistenza di criticità nell'analisi progettuale - Applicazione del principio di precauzione - Incidenza dell'impianto sull'*habitat* protetto.

(*Omissis*)

FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 15.10.2021 e depositato il 20.10.2021 la Resit s.r.l. ha esposto che:

-) in data 23.7.2009 aveva presentato alla Regione Calabria – Settore Energie Fonti Rinnovabili istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per la costruzione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 18 MWp, da realizzarsi nel Comune di Castrovillari e il successivo 26.10.2010 istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (di seguito "Screening");
-) in data 19.12.2014 la Regione – Dipartimento Politiche dell'Ambiente ha disposto l'assoggettamento del progetto a VIA;
-) all'esito del giudizio incardinato con il provvedimento di assoggettamento a VIA, in data 11.11.2019 ha presentato istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006;
-) in data 16.11.2020 la Regione Calabria - Dipartimento Ambiente ha convocato la Conferenza di servizi per il giorno 14.12.2020 e, in tale data è stata rinviata al 16.2.2021 per acquisire chiarimenti di natura urbanistica e di natura paesaggistica e archeologica;
-) il 16.2.2021 (2° seduta), in vista della quale con note del 17.12.2020 e 28.1.2021 gli enti coinvolti erano stati compulsati a trasmettere le relative determinazioni, sono stati acquisiti rispettivamente il parere sfavorevole dell'Ente Parco Nazionale del Pollino, la nota del Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria del 9.12.2020 in cui venivano evidenziate criticità sulla destinazione urbanistica del sito e rilevato che *"l'occupazione superficiale dell'impianto risulta maggiore al 10% ammissibile di occupazione della superficie del lotto"* nonché la conferma del parere contrario espresso con nota del 15.2.2021 dal Comune di Castrovillari e la Conferenza è stata aggiornata per richiedere chiarimenti al Dipartimento Urbanistica e al Comune di Castrovillari;
-) nella seduta del 10.3.2021 (verbale n. 3) – in vista della quale erano pervenuti la conferma del parere negativo della Soprintendenza con nota del 24.2.2021, il parere negativo della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) del Dipartimento Ambiente con nota del 10.3.2021, il parere negativo del Responsabile del procedimento volto al rilascio dell'Autorizzazione Unica con nota del 10.3.2021 ed una riserva di approfondimenti espressa dall'Ente Parco con nota del 9.3.2021 alla luce delle osservazioni prodotte dalla Società il 25.2.2021 – i lavori della Conferenza sono stati rinviati avendo riscontrato *"che il problema principale è il rispetto del 10% di occupazione prevista dal QTRP regionale"*, nel mentre la ditta ha affermato che *"come da accordi in conferenza di servizi invierà uno stralcio del progetto presentato con occupazione pari al 10% dei terreni oggi a disposizione entro 10 giorni"*;
-) in data 23.4.2021 la ricorrente ha presentato uno stralcio della proposta progettuale per una potenza pari a 9 MW e nel rispetto del limite del 10% previsto dall'art. 15 del QTRP (Progetto stralcio);
-) nella seduta della Conferenza di Servizi del 28.4.2021 (verbale n.5) si è stabilito che tutti gli enti coinvolti avrebbero dovuto riformulare il proprio parere/nulla osta/atto di assenso sul progetto rimodulato da 9 MWp, ritenendo non validi i pareri precedentemente riformulati sul progetto originario, abbinabili di conferma in seno alla conferenza anche qualora ritenuti validi anche per il progetto rimodulato;
-) in vista di tale seduta, con nota del 19.4.2021 il Dipartimento Urbanistica ha richiesto al Comune di Castrovillari di pronunciarsi sull'ammissibilità della variante stralciata e con nota del 28.4.2021 il Comune ha evidenziato la compatibilità urbanistica del sito di intervento alla luce di quanto previsto dall'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387/2003, richiamando altresì il regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 2009 che rimette al suddetto organo la formulazione di apposito parere per l'attuazione dell'intervento;
-) in data 26.5.2021 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi sul progetto stralcio, in occasione della quale il Comune di Castrovillari ha espresso parere negativo reso con deliberazione del Consiglio comunale n. 19/2021 (nota



prot.12638 del 25.5.2021), l'Ente Parco ha confermato il parere negativo con nota del 28.4.2021, la Soprintendenza ha espresso parere negativo con nota assunta dalla Regione il 27.5.2021 e la STV, rappresentata in seduta, si è riservata la produzione del parere, ancora non predisposto per ragioni interne;

-) nella successiva seduta della Conferenza del 23.6.2021 la Società ricorrente ha comunicato che, a seguito di interlocuzioni con l'Autorità di Bacino Regionale (A.B.R.) aveva aggiornato la planimetria dell'impianto "traslata verso l'alto di circa 150 ml, ma sempre ricadente all'interno della medesima particella n. 18", è stato acquisito il parere favorevole della suddetta ABR del 21.6.2021 e la conferma del parere contrario del Comune con nota del 15.6.2021 e la Conferenza ha invitato la società ad aggiornare la documentazione al progetto stralcio "traslato" onde consentire agli enti di esprimersi su tale ultima ipotesi;

-) alla seduta conclusiva del 21.7.2021 – in vista della quale la STV nella seduta del 20.7.2021 aveva formulato parere negativo e il Comune di Castrovillari aveva mantenuto il parere negativo con nota del 20.7.2021 – si è dato atto che non erano pervenuti i pareri della Sovrintendenza e dell'Ente Parco nazionale del Pollino con riferimento al progetto rimodulato e traslato e la Conferenza di Servizi ha definito il procedimento in senso sfavorevole alla ricorrente, invitando la stessa a fornire osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90;

-) con nota del 3.8.2021 la ricorrente ha formulato le proprie controdeduzioni;

-) con nota prot. 371381 del 31.8.2021 la Regione Calabria ha comunicato che le osservazioni prodotte dalla ditta non hanno fatto emergere elementi tali da rimuovere i motivi ostativi alla base delle decisioni assunte nella seduta conclusiva della conferenza di servizi tenutasi in data 21.7.2021 e che consentano di riaprire la Conferenza di Servizi stessa.

2- Alla luce di quanto sopra la ricorrente, articolando le doglianze di diritto in due parti distinte, chiede l'annullamento degli atti di cui in epigrafe e in particolare:

-) in via principale, evidenziando l'interesse ad ottenere la condanna di tutti gli enti a pronunciarsi sul progetto originario in accoglimento delle censure formulate nella prima parte, chiede di annullare gli atti impugnati e per l'effetto condannare gli enti a rivalutare il progetto originario emendato dai vizi ravvisati e contestati come da motivi (rispettivamente motivi nn. 1, 2 e 3 - prima parte del ricorso);

- in via subordinata, in accoglimento delle censure formulate nella seconda parte del presente ricorso, chiede di annullare tutti gli atti e provvedimenti impugnati e per l'effetto condannare gli enti a rivalutare il progetto rimodulato emendato dai vizi ravvisati (motivi nn. 4, 5, 6 e 7 – seconda parte).

3- Quanto alla prima parte di ricorso la ricorrente –lamentando le determinazioni sfavorevoli nonostante l'accondiscendenza alla rimodulazione del progetto onde rispettare il limite del Q.T.R.P.– adduce:

1) *Violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 14-bis e 14-ter della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili*

2) *Violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 14-bis e 14-ter della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 357/1997. Violazione e falsa applicazione delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (v. G.U. n. 303 del 28.12.2019). Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.*

3) *Violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 14-bis e 14-ter della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004 e del d.l. 77/2021. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.*

Quanto alla seconda parte del ricorso, attinente alla censura del diniego sul progetto stralcio rimodulato, vengono dedotti gli ulteriori motivi:

4) *Violazione dei canoni del giusto procedimento e del legittimo affidamento della Società. Violazione del principio del legittimo affidamento e dei canoni del giusto procedimento. Violazione dei principi di partecipazione procedimentale. Violazione dell'art. 1 della legge n. 241/90 Violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 14-bis e 14-ter della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per difetto di*

istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.

5) Violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 14-bis e 14-ter della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.

6) Sulla illegittimità dei pareri posti alla base del diniego. Violazione del principio del legittimo affidamento e dei canoni del giusto procedimento. Violazione dei principi di partecipazione procedimentale. Violazione dell'art. 1 della legge n. 241/90 Violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 14-bis e 14-ter della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. (pag. 35 ss.)

7) Violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 357/1997. Violazione e falsa applicazione delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (v. G.U. n. 303 del 28.12.2019). Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 14-bis e 14-ter della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.

4- Con atto depositato il 25.10.2021 si sono costituiti il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone e l'Ente Parco Nazionale del Pollino per resistere al ricorso.

5- Con atto depositato in pari data si è costituita la Regione Calabria per resistere al ricorso.

6- Con memoria del 6.11.2021 la Regione Calabria ha eccepito il superamento del limite dimensionale degli scritti, chiedendo lo stralcio di quanto esuberante, nonché l'inammissibilità della prima parte del ricorso (motivi 1 e 2) per acquiescenza manifesta in sede procedimentale dalla ricorrente, l'inammissibilità dell'impugnazione della nota del 31.8.2021 (ossia della seconda parte del ricorso) in quanto priva di valore provvedimento e, nel merito, l'infondatezza del gravame.

7- Con atto depositato il 10.11.2021 si è costituito il Comune di Castrovillari per resistere al ricorso.

8- Alla camera di consiglio del 10.11.2021 parte ricorrente ha chiesto l'autorizzazione al superamento degli scritti difensivi e ha rinunciato all'istanza cautelare chiedendo la fissazione sollecita dell'udienza del merito.

9- In vista della fissazione del merito le parti hanno poi depositato memorie ex art. 73 c.p.a. (Regione Calabria e Ente Parco del Pollino l'11.11.2022) e repliche (ricorrente e Regione Calabria il 23.11.2022).

10- All'udienza pubblica del 14.12.2022 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

11- Il Collegio ritiene anzitutto di soprassedere sull'istanza di stralcio del ricorso formulata dalla Regione Calabria, alla luce dell'esito del giudizio.

12- Viene preliminarmente scrutinata la domanda di annullamento degli atti impugnati e conseguenziale condanna dell'Amministrazione a rivalutare il progetto originario, una volta emendato dai vizi di legittimità individuati nei motivi nn. 1, 2 e 3 del ricorso.

12.1- Sul punto, viene anzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione Calabria.

12.2- L'eccezione è fondata per come di seguito esposto.

12.3- È pacifico che, nel corso del procedimento ed in particolare della Conferenza dei servizi, la ricorrente abbia modificato il progetto originario presentandone uno stralcio più ridotto, sul quale sono poi proseguiti i lavori e sono state assunte le determinazioni oggetto di contestazione. Consegua da ciò che, non rientrando il progetto originario nell'oggetto del procedimento per come riavviato dalle parti a seguito della produzione dello stralcio da parte della ricorrente e sul quale sono state assunte le conseguenziali determinazioni conclusive, non è *ab imis* ammissibile alcuna censura avverso



il progetto originario, atteso che eventuali vizi di legittimità non possono che essere apprezzati con riferimento al progetto sul quale l'Amministrazione ha assunto le determinazioni finali –ossia sul progetto stralciato- e non su ipotesi poi accantonate.

12.4- Inoltre, con riferimento alla dedotta violazione del canone di buona fede, da cui parte ricorrente farebbe sostanzialmente discendere per l'Amministrazione un vincolo di riprendere l'esame del progetto originario una volta conclusa negativamente la disamina del progetto stralcio, si osserva che nella seduta della Conferenza dei servizi del 10.3.2021 (verbale n. 3):

-) il Presidente aveva anticipato che, nonostante la carenza dei chiarimenti richiesti al Dipartimento Urbanistica e al Comune di Castrovillari, i pareri negativi acquisiti agli atti avessero ormai delineato il quadro delle posizioni prevalenti sulle quali si sarebbe assunta la decisione finale;

-) la ricorrente dichiarava di non aver avuto modo di visionare i pareri ma riteneva di individuare il problema principale nel rispetto del 10% di occupazione previsto dal QTRP regionale, pertanto "come da accordi in conferenza" avrebbe inviato uno stralcio del progetto rispettoso di tale limite entro 10 giorni;

-) il Presidente ha quindi rinviato i lavori al 22.3.2021.

12.5- Non è stato depositato il verbale della seduta del 22.3.2022 ma dalla disamina del verbale della successiva seduta (avvenuta 28.4.2021, come da verbale n. 5) emerge che in data 22.3.2022 i lavori sono stati rinviati a data successiva per consentire alla ricorrente di presentare la documentazione progettuale sulla proposta stralciata, limitata all'effettiva disponibilità dei 117 ettari dichiarati e nel rispetto del limite del 10% stabilito dal QTRP e, in tale seduta, il Presidente ha ribadito che gli Enti coinvolti avrebbero dovuto formulare il proprio atto di assenso sul progetto rimodulato e i pareri precedenti non sarebbero ritenuti validi per l'indicata Conferenza e, se ritenuti idonei anche per il progetto rimodulato, l'Ente avrebbe dovuto confermarli in seno alla Conferenza.

12.6- Da quanto esposto emerge in primo luogo che la ricorrente aveva liberamente scelto di presentare un progetto stralcio accantonando quello originario con l'obiettivo di superare la situazione complessivamente critica evidenziata dal Presidente della conferenza mediante il richiamo alle posizioni prevalenti; in secondo luogo, non risulta che alcuno degli Enti presenti in Conferenza avesse affermato, per quanto di rispettiva competenza, che l'unico vizio che investiva il progetto era costituito dal superamento dei limiti dimensionali dati dal QTRP per cui, ridotto il progetto entro tali limiti, ogni criticità sarebbe stata risolta.

12.7- D'altronde, seguendo la ricostruzione della ricorrente si avrebbe che già sul progetto originario si sarebbe dovuto formare una valutazione positiva salva la criticità del superamento del 10% disposto dal QTRP, aspetto, però, di cui non vi è traccia agli atti della Conferenza e che, peraltro, stride con l'invito del Presidente a tutti gli enti coinvolti a riformulare *ex novo* i pareri sul progetto stralcio con accantonamento di quanto al momento acquisito.

12.8- Ancora, non risultano poste riserve dagli Enti ovvero richieste specifiche da parte della ricorrente, nel senso di riprendere la disamina del progetto originario laddove il progetto stralcio non fosse stato ritenuto meritevole di approvazione.

In tale ottica, anzi, il riferimento a generici "accordi" presi in conferenza, evidenziato da parte ricorrente, assume valenza del tutto neutra, non risultando alcun accordo in tal senso nei verbali e, laddove all'espressione "accordi" si intenda dare una qualche utilità, la si potrebbe ragionevolmente intendere nella possibilità, concessa alla ricorrente, di esaminare lo stralcio del progetto direttamente in sede conferenziale senza riavviare *ab imis* il procedimento, come infatti alcuni dei partecipanti alla conferenza avevano evidenziato.

12.9- Per completezza, nella seduta del 23.6.2021 il Presidente della Conferenza aveva ribadito la necessità che la ditta ricorrente fornisca al RUP l'intera documentazione progettuale senza fare riferimento a precedenti proposte ormai superate ed inattuabili e trasmettendo tutti gli elaborati previsti in modo aggiornato e, rispetto a tale specificazione, non risultano riserve o contestazioni da parte della ricorrente: tutto ciò corrobora *ad abundantiam* la conclusione che il progetto originario fosse stato ritenuto accantonato in via definitiva e non solo in termini provvisori o transitori.

12.10- In conclusione, non essendosi l'Amministrazione pronunciata sul progetto originario né essendo tenuta a farlo, è inammissibile la prima parte del ricorso e, più specificamente, sono inammissibili i primi tre motivi cui corrispondono i primi tre motivi di ricorso, che attengono ad un progetto diverso da quello su cui è proseguita la Conferenza.

13- Viene quindi scrutinata la seconda parte del ricorso, cui corrispondono le doglianze avverso il provvedimento di diniego del progetto stralcio, corrispondenti ai motivi n. 4, 5, 6 e 7 del ricorso.

13.1- Le doglianze sono nel complesso infondate.

13.2- Per ragioni di economia espositiva viene anzitutto scrutinato il sesto motivo.

13.2.1- Il ricorrente contesta, con distinte censure, la legittimità dei pareri negativi sulla proposta rimodulata resi rispettivamente dall'Ente Parco Nazionale del Pollino (di seguito anche solo Ente Parco), dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza (di seguito anche solo Soprintendenza), dalla S.T.V., dal Comune di Castrovillari e dal Settore Energia della Regione Calabria.

13.2.2- Il motivo nel suo complesso è infondato.

13.2.3- Con un primo ordine di censure (corrispondenti al punto 6.1 del ricorso) il ricorrente contesta la legittimità del parere del 28.4.2021, con cui l'Ente Parco ha confermato il parere negativo reso il 9.2.2021 sul progetto originario,

rilevando che dagli elaborati progettuali relativi al progetto rimodulato, nonché dai relativi studi fitosociologici, non risultano pervenuti nuovi elementi che possano escludere l'incidenza del progetto sui siti natura 2000 limitrofi all'area di intervento.

13.2.3.1- In particolare, il ricorrente deduce illegittimità del parere in quanto:

i) esso riprende un parere (quello del 9.2.2021) a sua volta ritenuto illegittimo per le ragioni di cui esposte al motivo n. 2 del ricorso, che vengono richiamate e sono così compendibili:

i.a) l'Ente Parco avrebbe fornito una motivazione apodittica sull'*habitat*, sulla fauna e sul paesaggio, non avrebbe indicato le misure di conservazione, non avrebbe svolto un'analisi puntuale del sito di interesse, non avrebbe motivato puntualmente sul rapporto causa/effetto tra l'impianto ed asserito pregiudizio per l'integrità del sito, non avrebbe fornito una motivazione rafforzata stante la collocazione esterna al sito protetto e senza indicare le misure di mitigazione atte a risolvere le criticità riscontrate (punto 2.1.2 del ricorso);

i.b) l'Ente Parco non avrebbe valutato l'interesse pubblico sotteso all'iniziativa e la sua rilevanza ai fini del PNRR, richiamando a tal proposito l'art. 5, comma 9, del d.P.R. n. 357/1997 e l'art. 6, par. 4, della Direttiva Habitat (punto 2.1.3);

i.c) l'Ente Parco non avrebbe considerato che il terreno è separato dal sito protetto dall'autostrada A2 ("del Mediterraneo") e che la zona interessata dall'impianto è un sito già molto antropizzato per la presenza di aviosuperficie, canile comunale, pista di go-kart e orto botanico (punto 2.1.4);

i.d) il parere risulterebbe comunque contraddittorio con la possibilità, prevista dall'Ente Parco, di consentire la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile all'interno del Parco stesso (punto 2.1.5);

i.e) il parere risulterebbe viziato nel merito stante l'insussistenza di alcuna incidenza negativa, con correlata carenza istruttoria e motivazionale, acuita dal non aver l'Ente Parco adeguatamente valutato le numerose integrazioni e chiarimenti forniti dalla ricorrente in sede procedimentale (punto 2.1.6);

i.f) il parere violerebbe il principio del *c.d.* dissenso costruttivo, non essendo indicate le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (punto 2.1.7);

ii) il parere avrebbe dovuto essere considerato *tamquam non esset* in quanto espresso con atto meramente confermativo, privo di istruttoria e in violazione di quanto convenuto nella seduta del 28.4.2021 sulla necessità di reiterazione del parere sul nuovo progetto stralciato, anche in caso di esito confermativo delle precedenti valutazioni; inoltre, il parere sarebbe contraddittorio rispetto alla necessità -evidenziata dall'Ente Parco nella nota del 9.3.2021- di ulteriori approfondimenti, poi non effettuati una volta presentata la rimodulazione dalla ricorrente; ancora, il parere sarebbe inidoneo a supportare il diniego della Regione non essendosi l'Ente Parco pronunciato sulla versione del progetto concordata dalla ricorrente con l'A.B.R., così contravvenendo alla richiesta in tal senso emersa in Conferenza;

iii) il parere sarebbe contraddittorio rispetto alle osservazioni formulate dalla ricorrente a seguito dell'ultima seduta della Conferenza (punto 6.1.2 del ricorso), a mente delle quali:

iii.a) avendo essa dimostrato, giusta perizia di parte (v. documento allegato n. 52, pag. 12) l'assenza della specie "Stipa-austro italiana" (protetta dalla direttiva "Habitat") nel sito di progetto, risulterebbero errate -e priva di corredo probatorio- le contrarie deduzioni dell'Ente Parco sulla presenza della stessa, mentre, quanto alle fotografie prodotte, ben potrebbero essere, i punti del sito fotografati, esterni all'area interessata dall'impianto;

iii.b) l'osservazione dell'Ente Parco per cui la già avvenuta antropizzazione del sito aggraverebbe eventuali disturbi e perturbazioni già presenti nell'area costituirebbe frutto di contrarietà aprioristica all'intervento, prevedendo espressamente il D.M. 10.9.2010 al par. 16.1 lett. d) di privilegiare le aree già antropizzate nella localizzazione degli impianti da fonte rinnovabile, circostanza che corroborerebbe la valenza positiva -e non negativa- dell'intervento;

iii.c) risulta oscura l'affermazione dell'Ente Parco per cui i terreni, in quanto "saldi", abbisognerebbero di autorizzazione per operare una trasformazione del sito, rilevando di aver richiesto il rilascio di tutti i titoli autorizzatori resi in sede di Conferenza dei Servizi e, per altro verso, precisando che l'area agricola è per legge compatibile con l'installazione di impianti da fonte rinnovabile;

iii.d) risulterebbero contraddittorie le determinazioni dell'Ente Parco rispetto alle disposizioni del Piano del Parco che consentono la realizzazione di impianti all'interno del perimetro tutelato, mentre, di converso, l'Ente ne inibisce la realizzazione all'esterno.

13.2.3.2- Le censure sono nel complesso infondate.

13.2.3.3- Si ribadisce anzitutto che l'intervento oggetto di controversia ricade al di fuori del perimetro del Parco Nazionale del Pollino ma che l'Ente è chiamato ad esprimere il proprio parere sui possibili effetti che il progetto può avere sulle aree afferenti alla Rete Natura 2000 dell'UE, nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza ambientale ai sensi del D.P.R. n. 357 del 1997 e parere sui possibili effetti che l'impianto può avere sull'area protetta, quale Parco Nazionale ai sensi della l. n. 394/1991.

13.2.3.4- Tanto chiarito, dal punto di vista normativo si rileva in linea generale che:

-) l'art. 6 comma 3 della c.d. Direttiva 92/43/CEE "Habitat" dispone che "*Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza*

sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica”;

-) l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, sostituito dal D.P.R. n. 120/2003, dispone: “(...) 2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti. 3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. (...) 7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa”.

13.2.3.5- La giurisprudenza in materia di valutazione di incidenza e di applicazione del principio di precauzione – segnatamente in materia venatoria ma con considerazioni estensibili in generale- ha osservato che “Il principio comunitario di precauzione di cui all'art. 191, par. 2, del Trattato dell'Unione Europea fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici, anche indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano” (Consiglio di Stato sez. II, 06/12/2021, n.8126) e, più in generale, che “Il principio di precauzione, di derivazione eurounitaria, obbliga le Amministrazioni ad adottare tutte le misure atte a prevenire rischi anche solo potenziali (e financo nemmeno ancora definitivamente accertati dalla scienza) alla salute umana e/o all'ambiente” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 16.5.2022, n. 478).

Anche la Corte di Giustizia, in argomento ha osservato che “A norma dell'art. 6 n. 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992 92/43/Cee, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative sullo stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Il requisito di un'opportuna valutazione dell'incidenza di un piano o progetto è subordinato alla condizione che questo sia idoneo a pregiudicare significativamente il sito interessato. Alla luce del principio di precauzione, tale rischio esiste ogni qual volta non può essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che il suddetto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato” (Corte giustizia UE, Sez. II, 10.1.2006, n. 98) ribadendo più di recente che “Il principio di precauzione implica che, quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possano essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di detti rischi. Qualora risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata del rischio asserito, a causa della natura non concludente dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute pubblica nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure restrittive” (Corte giustizia UE, Sez. IV, 16.6.2022, n. 65).

Infine, quanto più in generale con riferimento all'attività discrezionale dell'Amministrazione e alla completezza del quadro istruttorio è stato rilevato che “In presenza di attività discrezionali della pubblica amministrazione il sindacato del giudice amministrativo è limitato, con possibile esito caducatorio, alle sole fattispecie in cui emergano palesi illogicità o elementi di irragionevolezza oppure, ancora, errori su elementi di fatto; per valutare o parametrare tali limiti vengono in gioco vari principi che permeano l'azione amministrativa; il principio di ragionevolezza postula la coerenza tra valutazione compiuta e decisione presa; il principio di proporzionalità esige che gli atti amministrativi non debbono andare oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e, qualora si presenti una scelta tra più opzioni, la pubblica amministrazione debba ricorrere a quella meno restrittiva, non potendosi imporre obblighi e restrizioni in misura superiore a quella strettamente necessaria a raggiungere gli scopi che l'amministrazione deve realizzare; il principio di precauzione, che discende dai primi due (sviluppatosi nell'ambito della tutela dell'ambiente e del diritto alla salute), può essere invocato quando un fenomeno o un evento preso in considerazione dall'attività amministrativa (ed individuati tramite una valutazione scientifica ed obiettiva che però non consente di determinare l'esistenza del rischio con sufficiente certezza) possano avere effetti potenzialmente pericolosi, e consente il sacrificio o la compressione degli interessi coinvolti solo a valle della applicazione di rigorosi criteri ed analisi tecniche dei rischi poste alla base di una istruttoria procedimentale particolarmente rigorosa; in base al combinato di tali principi una



istruttoria può dirsi ragionevolmente completa quando, sulla base della analisi di contesto e ponderazione dei rischi, le misure adottate rispettino la proporzionalità rispetto al livello di protezione ricercato (devono cioè essere idonee, adeguate e necessarie), siano coerenti con quelle già prese in situazioni analoghe, siano il frutto di una attenta ponderazione dei vantaggi e degli oneri connessi (anche in relazione alla "assenza di azione"), esplicitino l'impatto atteso e la relativa valutazione" (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 15.11.2021, n.1021).

13.2.3.6- Inquadrate così il panorama normativo e giurisprudenziale, quanto alle censure *sub i*), la verifica demandata all'Ente Parco e sfociata nell'impugnato parere verteva sulla considerazione della zona dell'intervento dell'impianto, come interessata, o meno, dagli habitat di interesse comunitario, quantunque esterna al perimetro del Parco, e -in caso affermativo- dalla verifica se il danneggiamento di tali *habitat* avrebbe avuto ripercussioni sugli *habitat* e sulle specie di interesse comunitario della Rete Natura 2000 nell'ambito del Parco.

13.2.3.7- Passando allo scrutinio delle censure, con riferimento alla censura *sub i.a)* si osserva anzitutto che, dalla disamina del parere contestato e della relazione istruttoria ad esso accessoria nonché della corrispondenza ivi richiamata e versata in atti, emerge che l'Ente Parco -dopo aver inquadrato l'area di intervento nell'immediata prossimità del Parco e della ZPS IT 9310303 "Pollino-Orsomarso" nonché della ZSC IT9210008 "La Petrosa" nel Comune di Castrovillari (che, si osserva sin d'ora, come rilevato dalla stessa parte ricorrente nelle relazioni -sia originaria che integrativa- per la V.I.A. in ordine alla componente biotica e abiotica rileva la presenza di alcune specie protette, rare ed endemiche per la regione Calabria, tra cui spicca la specie *Stipa austro italica* - *Stipa austroitalica*)- ha rilevato la sussistenza di criticità nell'analisi progettuale, in termini di genericità, insufficienza e contraddittorietà della documentazione progettuale presentata, tale da indurre l'Ente stesso, in applicazione del principio di precauzione, a non ritenere adeguatamente accertata l'assenza di incidenza dell'impianto sull'*habitat* protetto e conseguenzialmente ad esprimere parere negativo sull'intervento.

Nel dettaglio, le criticità individuate dall'Ente Parco hanno riguardato la significativa carenza di informazioni e di analisi nell'individuazione e valutazione delle specie e degli *habitat* presenti nell'area oggetto di intervento e nella correlazione con le aree della Rete Natura 2000, analiticamente indicate anche con riferimento specifico alle aree fuori ZSC, nell'insufficiente valutazione delle problematiche connesse all'impatto paesaggistico dell'impianto nonché nella carenza di un'adeguata valutazione delle ricadute occupazionali ed economiche dell'impianto sul Parco.

Inoltre, l'Ente Parco ha criticamente rilevato la non applicazione, da parte dell'odierna ricorrente, dei metodi previsti dal manuale di riferimento relativamente all'inquadramento degli *habitat* e delle specie vegetali e l'insufficienza dei rilievi fitosociologici, avendo questi presentato un parziale inventario speditivo a larga scala e non i metodi oggettivi, comprensivi dei rapporti di abbondanza tra le specie, previsti dalla comunità scientifica per descrivere la composizione di un determinato ecosistema.

Ancora, l'Ente ha rappresentato i motivi dell'inadeguatezza della metodologia seguita, non standard e non rappresentativa, oltre ad ulteriori criticità quali la scarsa qualità dei dati acquisiti, l'inesatta classificazione di specie tipiche dell'area, specie erroneamente segnalate, addirittura non presenti nella flora calabrese.

Le suddette criticità, ad avviso dell'Ente, sono rimaste -per le ragioni evidenziate analiticamente nel parere- anche all'esito delle successive integrazioni, ritenute pertanto inidonee a rappresentare l'*habitat* esistente e le ripercussioni con quello interno al Parco.

Da quanto esposto emerge che il parere oggetto di contestazione non ha fornito una valutazione di per sé irrimediabilmente negativa dell'iniziativa dell'odierno ricorrente ma ha rilevato che, alla luce delle carenze informative e della complessiva inattendibilità di quanto trasmessogli, l'applicazione del principio di precauzione -che demanda al proponente di dimostrare ragionevolmente l'assenza di incidenza sull'*habitat* - ha portato di necessità ad esprimersi in termini sfavorevoli all'intervento.

La suddetta motivazione, così come ricostruita, risulta di per sé più che sufficiente ed adeguata all'istruttoria e alle caratteristiche dell'intervento, quantunque esso sia da ubicarsi in zona esterna al perimetro del Parco, ma sempre limitrofa ad esso.

13.2.3.8- Quanto alla censura *sub i.b)* si osserva che, quantunque l'art 5 del D.P.R. n. 357 del 1997 disponga al comma 9, che "*Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13*", è anche vero che il successivo comma 10 prevede che "*Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico*".

Orbene, anche a voler ipotizzare che la declaratoria di interesse pubblico possa essere insita nell'assunto di parte ricorrente per cui la realizzazione di impianti FER sia strategica per lo Stato italiano al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione previsti a livello internazionale ed eurounitario e, in tale ottica, gli impianti FER costituiscono lo



strumento principe in base al PNIEC e al PNRR per la svolta *green* del Paese, residuerebbe comunque il dato per cui, non essendo stati allegati motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sottesi alla realizzazione dell'impianto, non è illogico assumere che la situazione e la composizione dei rilievi fitosociologici dell'area per come desumibile dalla documentazione in atti nonché la sussistenza, sull'intera area, della "Stipa austroitalica", la cui presenza con riferimento alla specifica zona dell'intervento non risulta esclusa sulla base di valutazioni scientificamente affidabili (sul punto v. anche § 13.2.3.14), rende complessivamente immuni dalle censure prospettate le determinazioni dell'Ente che ha ritenuto prevalente l'interesse al mantenimento dell'*habitat* sulle esigenze sottese alla realizzazione dell'impianto.

13.2.3.9- Quanto alla censura *sub i.c)* si osserva anzitutto che:

-) la mera esistenza di un "diaframma" (nello specifico, il tracciato autostradale) tra le aree protette e il sito dell'intervento è un dato in sé neutro, quanto meno in assenza di adeguata evidenziazione –cui è onerato il ricorrente ma non fornita– che la sussistenza di tale tracciato sia di per sé in grado di impedire potenziali ripercussioni sugli *habitat* e sulle specie di interesse comunitario nell'ambito delle aree protette;

-) parimenti, non risulta adeguatamente fornita dal ricorrente, oltre alla mera allegazione della presenza di altri impianti o di opere da cui evincersi un'antropizzazione dell'area, comunque non esaustiva, un'adeguata analisi sugli effetti cumulativi che l'intervento, sommandosi a quanto esistente, può avere sulla conservazione degli *habitat* presenti in zona; in assenza di ciò l'intervenuta antropizzazione del sito non irragionevolmente può essere considerata un fattore che aggrava il contesto in cui andrebbe a collocarsi l'impianto oggetto di controversia.

13.2.3.10- Quanto alla censura *sub i.d)* la deduzione del ricorrente risulta sostanzialmente debole in quanto, a tutto concedere, dalle sue allegazioni si potrebbe evincere l'astratta possibilità di installare impianti fotovoltaici nel Parco, ma non anche che tali progetti siano esenti da valutazione di incidenza e dal nulla-osta del parco analogamente a quello oggetto di controversia.

13.2.3.11- Quanto alla censura *sub i.e)*, nel parere del 9.2.2022 l'Ente Parco ha evidenziato analiticamente le ragioni per le quali l'analisi effettuata dalla ricorrente si presenti lacunosa, erronea o comunque incompleta, dando altresì conto delle interlocuzioni intervenute con la ricorrente circa le integrazioni necessarie e le ragioni per cui quanto fornito non sia stato ritenuto sufficiente; detta motivazione resiste alle censure, le quali piuttosto – tendono a presentare – con riferimento alle singole componenti *habitat* e flora, fauna e paesaggio– una propria ricostruzione alternativa a quella dell'Ente Parco, dando così luogo ad un'inammissibile sovrapposizione di proprie valutazioni di merito a quelle delle Amministrazioni preposte alla cura dei pertinenti interessi pubblici.

13.2.3.12- Quanto alla censura *sub i.f)* si ritiene che la natura delle ragioni a base del dissenso –basate su carenze informative a base del progetto e non sulle caratteristiche intrinseche del progetto– non onerano l'Ente di indicare modifiche progettuali idonee a superare il dissenso e comunque, anche alla luce delle indicazioni giurisprudenziali per le quali in materia di c.d. dissenso costruttivo per cui "Non si vuol dire che Comune e Soprintendenza fossero tenuti a farsi carico delle modifiche occorrenti a conformare il progetto, ma più semplicemente a fornire all'interessato le indicazioni necessarie per orientarsi verso soluzioni progettuali compatibili con la disciplina vincolistica" (T.A.R. Toscana, Sez. III, n. 1379 del 29.11.2022) dalle interlocuzioni istruttorie emerge che l'Ente Parco abbia dato conto in modo chiaro delle carenze e delle criticità, anche in termini progettuali e di documentazione da trasmettere, da risolvere.

13.2.3.13- Quanto alla censura *sub ii)* si osserva anzitutto che il parere del 28.4.2021 acquisito agli atti della Conferenza di servizi si riferisce alla proposta rimodulata e nel corpo dello stesso si dà conto dell'istruttoria predisposta dall'ufficio, rilevandosi altresì che dagli elaborati progettuali relativi al progetto rimodulato nonché dai relativi studi fitosociologici non risultano pervenuti elementi nuovi in grado di escludere l'incidenza del progetto sui siti Natura 2000 limitrofi all'area di intervento, sulle specie e sugli *habitat* protetti dalla Direttiva "Habitat" e dalla Direttiva "Uccelli", sulle compatibilità ambientali demandate alla cura dell'Ente.

Per completezza, l'Ente Parco ha altresì risposto, con nota del 25.8.2021, alle osservazioni prodotte dalla Società ai sensi dell'art.10-bis della legge n. 241/90 a seguito della trasmissione del verbale conclusivo della Conferenza di servizi.

Da quanto esposto emerge, per un verso, che l'Ente Parco ha effettuato una valutazione riferita allo stralcio progettuale e alla relativa documentazione progettuale mentre, di converso, parte ricorrente non evidenzia elementi utili a ritenere che l'istruttoria sia un mero simulacro privo di sostanza, né, si soggiunge, l'esito –in termini di conferma del parere sfavorevole– costituisce di per sé indice di travisamento fattuale o di inadeguatezza istruttoria.

Ancora, la nota del 9.3.2021 dell'Ente Parco, di riscontro alla richiesta attorea di revisione del parere del 9/2/21 - enfaticamente dal ricorrente quale elemento dell'incompletezza istruttoria- rappresenta una mera riserva circa la necessità di ulteriori approfondimenti e, dunque, è atto meramente interlocutorio che –anche in disparte il dato che, attenendo alla proposta originaria, può ritenersi caducato una volta trasmesso lo stralcio– è privo di reale pregnanza nell'economia della controversia.

Quanto, infine, alla contestazione per cui il parere del 28.4.2021 non si riferirebbe al progetto traslato a seguito di intesa con l'A.B.R., contravvenendo così a quanto disposto in conferenza, si osserva che, nella seduta del 23.6.2021 non risulta che gli Enti siano stati onerati di riproporre *ex novo* il proprio parere anche sul progetto rimodulato e traslato, come invece avvenuto per i pareri rilasciati sul progetto originario, con conseguente caducazione "di fatto" dei primigeni pareri considerati *tamquam non essent*, ma si è soltanto disposto di aggiornare la seduta per consentire agli enti interessati di

consultare i nuovi elaborati ed esprimere il proprio parere.

In altri termini, non si è avuto un sostanziale riavvio *ab imis* del modulo conferenziale, come invece era accaduto per il progetto originario, ragion per cui non illegittimamente nella seduta del 21.7.2021 la Regione Calabria ha considerato come acquisito, anche ai fini della valutazione del progetto traslato, il parere negativo dell'Ente Parco espresso il 28.4.2021.

Del resto, successivamente alla presentazione di controdeduzioni –a seguito della comunicazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi- in data 26.8.2021 l'Ente Parco –nell'esprimere le ragioni per cui le controdeduzioni della ricorrente non fossero idonee a mutare il proprio avviso– di fatto ha finito per confermare anche per il progetto traslato, su cui si era conclusa la Conferenza di servizi, le considerazioni sfavorevoli già esposte nel parere del 28.4.2021.

Per completezza, parte ricorrente non evidenzia nessun elemento specifico atto a ritenere concretamente inidoneo il parere del 28.4.2021 anche con riferimento al progetto traslato.

13.2.3.14- Quanto alla censura *sub iii.a)* si osserva che:

-) lo studio proposto dalla ricorrente per la valutazione della VIA rivisto il 22.4.2021 afferma che il sito prossimale ZSC IT9310008 "La Petrosa", che ricade a circa 2 km dall'area di intervento, è importante per la presenza di alcune specie protette, rare ed endemiche per la regione Calabria, tra cui spicca la specie *Stipa austroitalica* (*Stipa austroitalica*), specie endemica del sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) inserita nell'allegato II della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE Habitat e nell'Appendice I della convenzione di Berna;

-) ancora, l'area di progetto pur essendo fuori dalle aree tutelate ricade all'interno dell'areale di *Stipa austroitalica* (*Stipa austroitalica* Martinovsky); detto areale delle specie è costituito da aree già sottoposte a tutela (la ZSC IT9310008 e ZSC Pollino-Orsomarso IT93100303), pertanto è richiesta una valutazione di impatto sulle incidenze dell'opera nell'ambiente circostante;

-) il medesimo studio fa presente che, sia nel primo sopralluogo di settembre 2020 (indagine preliminare), sia nel recente sopralluogo di aprile 2021 è stato rilevato un numero esiguo di specie e che il dato è anche da attribuirsi alla stagione particolarmente fredda che sembra aver ritardato notevolmente la stagione vegetativa di alcune specie;

-) peraltro, lo stralcio della perizia di parte richiamato dal ricorrente ha per un verso affermato che dal sopralluogo effettuato nell'area nel mese di settembre 2020 è stata riscontrata la totale assenza di specie prioritarie associate agli *habitat* ivi descritti (nello specifico la *Stipa austroitalica*) ma per altro verso si è riservato la effettuazione di un ulteriore sopralluogo mediante una seconda sessione di campionamento anche durante la stagione della fioritura, finalizzata a confermare i suddetti dati.

Da quanto ora esposto emerge dunque che anche gli studi presentati dalla ricorrente in sede procedimentale non depongano in modo netto per l'esclusione della presenza di componenti floristiche protette nell'area dell'intervento, essendo stato riconosciuto come insufficiente il campionamento di settembre 2020 ed essendo stato riconosciuto sostanzialmente non decisivo il sopralluogo di aprile 2021, atteso che la stagione particolarmente fredda potrebbe aver ritardato la stagione vegetativa di talune specie.

Ne consegue che – anche a non voler attribuire portata decisiva ai rilievi fotografici prodotti dall'Ente Parco (elementi che, però, un certo grado di pregnanza posseggono, atteso che permettono di denotare – in assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte del ricorrente- la presenza della "Stipa" in ambiti comunque afferenti alle zone dell'intervento) – non emergono elementi scientificamente decisivi a ritenere che le aree dell'intervento siano escluse dalla presenza della "Stipa" e che comunque l'intervento non possa sortire pregiudizi nei confronti delle aree oggetto di specifica protezione.

13.2.3.15- Quanto alla censura *sub iii.b)* essa riprende le argomentazioni di cui alla censura *sub ii)* e pertanto valgono con riferimento ad essa le osservazioni già esposte dal Collegio in merito alle carenze degli studi sugli effetti cumulativi (§13.2.3.9).

Inoltre, quanto alla valenza del D.M. 10.9.2010, si osserva che l'art. 16.1, peraltro avente valore di linee-guida, indica, tra i requisiti positivi per la realizzazione di progetti, non tanto aree caratterizzate da generica antropizzazione, ma "aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (*brownfield*) tra cui siti industriali, cave discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006", ossia aree in cui l'antropizzazione ha dato luogo ad una situazione di degrado complessivo, che non emerge nel caso controverso.

13.2.3.16- Con riferimento alla censura *sub iii.c)* le osservazioni dell'Ente Parco sono di per sé neutre nell'economia della controversia, come si evince dalla nota del 24.8.2021 di analisi delle controdeduzioni della ricorrente, laddove l'Ente ha specificato che l'osservazione in ordine alla caratteristica di terreni "saldi" attiene alla necessità di apposito *iter* autorizzatorio per l'aratura e la modifica dello stato dei luoghi, configurandosi, in caso contrario, come illecita ed abusiva.

13.2.3.17- Quanto, infine, alla censura *sub iii.d)* valgono le medesime considerazioni precedentemente evidenziate dal Collegio su censura di analogo tenore (§ 13.2.3.10)

13.2.4- Con un secondo ordine di censure (punto 6.2 del ricorso) la ricorrente contesta la legittimità della nota della Soprintendenza datata 27.5.2021 di conferma del precedente parere negativo.

13.2.4.1- La ricorrente deduce illegittimità del parere in quanto:

i) in primo luogo, esso riprende il parere originario del 24.2.2021, che a sua volta richiama quanto esposto il 25.11.2020, ritenuto illegittimo per le ragioni esposte al motivo n. 3 di ricorso, cui la ricorrente rinvia e che possono così compendiarsi: *i.a)* il diniego della Soprintendenza si porrebbe in contraddizione con i precedenti nulla-osta dalla stessa rilasciati nella prima fase autorizzativa del 2011 e nella successiva conferma del 5.9.2018, senza l'esposizione di una motivazione rafforzata che giustifichi tale *revirement*;

i.b) non essendo il sito del progetto interessato da vincoli paesaggistici e archeologici il diniego della Soprintendenza non è vincolante, da cui si contesta l'acritico recepimento del suddetto parere negativo dall'Amministrazione regionale;

i.c) nel merito, la Soprintendenza non avrebbe considerato che:

-) il progetto è localizzata in una area già fortemente antropizzata (autostrada, aviosuperficie, canile comunale, pista di go-kart, orto botanico);

-) l'impianto è praticamente invisibile dai centri abitati limitrofi e solo parzialmente dall'autostrada, mentre la distanza dalle alture ricadenti nel Parco Nazionale del Pollino neutralizza la visibilità anche dai territori più prossimi ad esso;

i.d) la Soprintendenza per un verso non avrebbe considerato che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili costituisce un'attività di interesse pubblico indirettamente utile alla salvaguardia dei valori paesaggistici e, per altro verso, che non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni, come evidenzia la giurisprudenza;

ii) la Soprintendenza non avrebbe comunque svolto una nuova e puntuale istruttoria, come richiesto dalla Conferenza, in relazione alla rimodulazione progettuale proposta dalla Società;

iii) la Soprintendenza avrebbe fondato il proprio parere, pur in assenza di vincoli sull'area di intervento, su motivazioni generiche senza bilanciare l'interesse pubblico sotteso agli impianti da fonti energetiche rinnovabili;

iv) la Soprintendenza non avrebbe considerato che la ricorrente aveva apprestato tutte le misure di mitigazione per ridurre la visibilità dell'impianto dai vicini punti di osservazione;

v) la Soprintendenza avrebbe violato il principio del dissenso costruttivo, omettendo di indicare le modifiche necessarie per rilasciare un parere favorevole, non sussistendo al riguardo profili ostativi;

vi) il parere sarebbe comunque inidoneo a supportare il provvedimento di diniego non essendosi l'Amministrazione pronunciata sulla versione del progetto concordata dalla Società con l'Autorità di Bacino, così contravvenendo alla richiesta della Conferenza;

vii) inoltre (punto 6.2.1 del ricorso) il riscontro della Soprintendenza del 25.8.2021 rispetto alle osservazioni prodotte dalla Società ai sensi dell'art.10-bis della legge n. 241/90 per un verso sarebbe viziato da travisamento, per aver erroneamente la Soprintendenza affermato che le osservazioni della ricorrente non avrebbero avuto a oggetto il parere, e, per altro verso, non evidenziano adeguatamente le ragioni per le quali, pur in assenza di vincoli sull'area di intervento, non fosse possibile rendere un parere favorevole.

13.2.4.2- Le censure non sono fondate.

13.2.4.3- Quanto alla censura *sub i.a)*, a prescindere dal dato per cui eventuali pregressi atti di assenso non inibiscono alla Soprintendenza di rivalutazione un intervento, peraltro ancora non realizzato, all'attualità e tenuto conto delle sopravvenienze (*in primis*, il Q.T.R.P., successivo alle citate note del 2011) dalla documentazione in atti non risultano espressi pareri o nulla osta in materia paesaggistica; difatti, la richiamata nota del 13.1.2011, trasmessa dall'allora Soprintendenza Archeologica per la Calabria, riguardava l'insussistenza di procedimenti di tutela o di accertamento della sussistenza di beni archeologici *in itinere*, mentre la nota del 7.3.2011, trasmessa dall'allora Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotona, ribadiva l'insussistenza di procedimenti di tutela ai sensi del punto 13 - Parte Terza del decreto ministeriale 10.9.2010.

Ancora, la nota del 5.9.2018 si limitava a ribadire quanto contenuto nelle succitate note, con l'ulteriore precisazione che le stesse "non sono assolutamente da considerarsi dei "nulla osta" bensì delle comunicazioni ai sensi del punto 13.3 della parte Terza delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili (DM Sviluppo Economico 10.9.2010)".

Da ciò l'assenza di alcun assenso preventivo rispetto al quale sarebbe anche astrattamente ipotizzabile un *revirement*.

13.2.4.4- Quanto alla censura *sub i.b)* si osserva che l'asserito acritico appiattimento dell'Amministrazione regionale sul parere della Soprintendenza al più costituirebbe un vizio inficiante il provvedimento finale ma non anche il parere della Soprintendenza in sé considerato.

In ogni caso, si soggiunge sin d'ora che le determinazioni regionali si basano su una valutazione di prevalenza del complesso dei pareri sfavorevoli –anche attinenti ad interessi sensibili- rilasciati dall'Ente Parco del Pollino, dal MIBACT – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, del Comune di Castrovillari, della S.T.V. e del Settore Energia della Regione Calabria rispetto agli altri Enti ed Amministrazioni coinvolti in sede conferenziale.

13.2.4.5- Quanto alle censure *sub i.c)*, in disparte le considerazioni che saranno esposte di seguito (§ 13.2.4.6 e § 13.2.4.7, anche con riferimento alla dedotta antropizzazione dell'area) dalle argomentazioni di parte ricorrente emerge che l'impianto è comunque parzialmente visibile sia dal tracciato autostradale sia dalle alture ricadenti nel Parco Nazionale del Pollino, e comunque, per quanto riguarda la visibilità dai territori più prossimi, la Soprintendenza ha rilevato come la stessa barriera proposta quale mitigazione risulterebbe un'alterazione paesaggistica (come peraltro si

evince anche dalle foto “simulazione post 2” depositata nel documento allegato n. 58), sicchè non è dato rinvenire alcun travisamento fattuale mentre le ulteriori valutazioni rientrano nel merito della riserva amministrativa.

13.2.4.6- Quanto alla censura *sub i.d*) è da osservare anzitutto che “La valutazione che la soprintendenza può compiere attiene al merito amministrativo, i poteri sindacatori attribuiti al giudice amministrativo permangono di mera legittimità, con la conseguenza che il parere vincolante della soprintendenza può essere censurato “soltanto nel caso in cui la decisione amministrativa sia stata incoerente, irragionevole o frutto di errore tecnico, incoerenza, irragionevolezza o errori tecnici” (Consiglio di Stato sez. VI, 15.5.2017, n.2262).

Tanto premesso, se è vero che la giurisprudenza ha rilevato che “il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale conforme al diritto comunitario (v. art. 11 del d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28), non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni” (TAR Lombardia, sentenza n. 617/2021, peraltro resa in relazione all’ubicazione di un impianto fotovoltaico in relazione ad immobile residenziale) e che “La mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se una ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici — pur innovando la tipologia e morfologia della copertura — non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l’assetto esteriore complessivo dell’area circostante, paesisticamente vincolata” (T.A.R. Salerno, sentenza n. 564 del 2022, resa con riferimento a pannelli da installare su edifici) è pur vero che, ad avviso del Collegio, nella fattispecie la Soprintendenza non ha svolto una valutazione apodittica o decontestualizzata ma, una volta individuate le valenze che contraddistinguono il contesto paesaggistico alla luce degli strumenti previsti dalla legge (tra i quali il QTRP), ha contestualizzato il progetto --con la sua strutturazione, ubicazione e, soprattutto, dimensioni- nel più generale contesto paesaggistico così come previamente evidenziato e, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità conferita dalla legge per la cura degli interessi ad essa istituzionalmente attribuiti- ha fornito la propria valutazione stabilendo se l’opera si inserisca o meno in maniera armonica nel paesaggio.

In particolare, nel primo parere del 24.2.2021, reso sul progetto originario, la Soprintendenza ha osservato che:

-) l’area in cui è proposto l’intervento è costituita da una altimetria pseudo-pianeggiante, con leggera pendenza, caratterizzata da argille affioranti e conglomerati che, per le caratteristiche morfologiche e vegetazionali, l’area d’intervento può essere definita come una prateria del tipo substepico con vegetazione arbustiva e mediterranea, perimetrata dalla catena del Pollino, dai Monti Sant’Angelo, Monsone e Rodondello, e dall’abitato di Castrovillari;

-) l’art. 2 comma 3 lettera b) del QTRP della Regione Calabria raccomanda di “favorire la preservazione della biodiversità, con il mantenimento delle praterie”;

-) le mirabili valenze paesaggistiche sopra descritte, in un delicato equilibrio, realizzano la “Porta d’ingresso” alla Regione Calabria ed al Parco del Pollino;

-) il progetto è caratterizzato da elevata visibilità dell’intervento proposto, con particolare riguardo dall’autostrada venendo da nord e dalle strade interpoderali che attraversano l’area d’intervento;

-) le imponenti dimensioni dell’intervento proposto lo configurano come un’evidente fuori scala rispetto al contesto territoriale, con notevole impatto e macroscopiche alterazioni dei valori paesaggistici sopra descritti;

-) il progetto propone manufatti che per forma e caratteristiche dei materiali e colori, in una colossale continuità visiva, risultano totalmente estranei alla suscettività dei luoghi;

-) l’unica misura di mitigazione proposta è l’inserimento di vegetazione perimetrale all’area d’intervento a mascherare la recinzione che costituirebbe essa stessa alterazione dei valori paesaggistici individuati;

-) l’identità del paesaggio ed i valori in essa contenuti risulterebbero profondamente alterati e completamente sovvertiti. Come ora osservato, le suddette valutazioni contestualizzano l’intervento concretamente proposto --il quale, peraltro, impegna significative dimensioni, pari a 12 ettari, nell’ambito specifico del contesto paesaggistico e delle valenze ivi riscontrabili e restituiscono un apprezzamento che, in difetto di più pregnanti argomentazioni, sfugge alle censure di illegittimità prospettate da parte ricorrente, anche alla luce della documentazione fotografica versata in atti in ordine alla conformazione paesaggistica dell’area.

13.2.4.7- Quanto alle censure *sub ii*) e *sub iii*) si rileva che, nel parere acquisito dalla Regione il 27.5.2021 (ad oggetto il progetto di potenza 9MWp), la Soprintendenza:

-) ha richiamato gli elaborati trasmessi dalla ditta proponente odierna ricorrente;

-) ha richiamato l’art. 15 c. 2 del QTRP della Regione Calabria che prevede che “gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovranno essere ubicati prioritariamente in aree destinate ad attività ed insediamenti produttivi ... in aree marginali già degradate da attività antropiche”;

-) ha osservato che l’area in cui è proposto l’intervento è costituita da una altimetria pseudo-pianeggiante, con leggera pendenza, caratterizzata da argille affioranti e conglomerati;

-) ha considerato che per le caratteristiche morfologiche e vegetazionali l’area d’intervento può essere definita come una prateria del tipo sub-stepico con vegetazione arbustiva e mediterranea, perimetrata dalla catena del Pollino, dai Monti Sant’Angelo, Monsone e Rodondello e dall’abitato di Castrovillari;

-) ha richiamato l'art. 2 comma 3 lettera b del QTRP della Regione Calabria che raccomanda di “favorire la preservazione della biodiversità, con il mantenimento delle praterie”;
-) ha ribadito che le mirabili valenze paesaggistiche sopra descritte, in un delicato equilibrio, realizzano la “Porta d'ingresso” alla Regione Calabria ed al Parco del Pollino;
-) ha rilevato l'elevata visibilità dell'intervento proposto, con particolare riguardo dall'autostrada venendo da nord, dalle strade interpoderali che attraversano l'area d'intervento e soprattutto dai diversi punti di vista dei rilievi del Parco Nazionale del Pollino;
-) ha osservato che, nonostante la riduzione della superficie impegnata dai pannelli sia stata ridotta, permangono criticità legate all'estesa dimensione dell'intervento proposto, giacché questo infatti si configura sia come un fattore di alterazione delle condizioni percettive del contesto che di trasformazione con conseguente riduzione dei valori paesaggistici sopra descritti;
-) ha considerato che il progetto propone manufatti che per forma e caratteristiche dei materiali e colori, in una notevole continuità visiva, risultano totalmente estranei alla suscettività dei luoghi;
-) ha altresì considerato che l'unica misura di mitigazione proposta nuovamente è l'inserimento di vegetazione perimetrale all'area d'intervento a mascherare la recinzione che costituirebbe essa stessa alterazione dei valori paesaggistici individuati;
-) ha infine considerato pertanto che l'identità del paesaggio ed i valori in essa contenuti risulterebbero profondamente alterati e completamente sovvertiti.

Da quanto ora esposto si ricava che la Soprintendenza non si è limitata a riproporre in modo acritico o generico quanto rilevato con riferimento all'originario progetto ma ha dato conto di aver visionato la proposta rimodulata e ha evidenziato le ragioni per le quali, nell'ottica della cura dell'interesse pubblico ad essa affidato, su tale rimodulazione permangono le criticità già evidenziate per la proposta originaria.

13.2.4.8- Quanto alla censura *sub iv)* si osserva che la Soprintendenza ha dato conto dell'insufficienza e della stessa idoneità dell'unica misura di mitigazione prevista dalla ricorrente, che a sua volta risulterebbe eccentrica rispetto alla conservazione dei valori paesaggistici come già individuati.

13.2.4.9- Quanto alla censura *sub v)*, dalla disamina del parere acquisito il 27.5.2021 sembra emergere una netta contrarietà che, per la collocazione paesaggistica, l'estensione, la forma e le caratteristiche dei materiali e dei colori, impatti negativamente con il contesto paesaggistico non tollerando soluzioni alternative; in ogni caso, dette criticità (in particolare dimensioni, forma, caratteristiche e colori dei materiali da utilizzare) possono anche essere intese, ove lette in controtuce e in termini di leale collaborazione, alla stregua di elementi potenzialmente valutabili dall'istante, in un'ottica meno impattante, per rendere il progetto potenzialmente più compatibile con il contesto paesaggistico.

13.2.4.10- Quanto alla censura *sub vi)* si rimanda alle considerazioni precedentemente esposte in ordine all'analogia censura attinente il parere dell'Ente Parco (§ 13.2.3.13), dalle quali emerge per un verso che nella seduta del 23.6.2021 non risulta che gli Enti siano stati onerati di riproporre *ex novo* il proprio parere anche sul progetto rimodulato e traslato, nel senso che –come invece avvenuto per i pareri rilasciati sul progetto originario- i primigeni pareri sarebbero stati considerati *tamquam non essent*, ma si è proceduto ad aggiornare la seduta per consentire agli enti interessati di consultare i nuovi elaborati ed esprimere il proprio parere, per cui non si è avuto un sostanziale riavvio *ab imis* del modulo conferenziale, come invece accaduto per il progetto originario, ragion per cui non illegittimamente nella seduta del 21.7.2021 la Regione Calabria ha considerato come acquisito, anche ai fini della valutazione del progetto traslato, il parere negativo della Soprintendenza espresso il 28.4.2021.

Del resto, successivamente alla presentazione di controdeduzioni –a seguito della comunicazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi- in data 24.8.2021 la Soprintendenza –nell'esprimere le ragioni per cui le controdeduzioni della ricorrente non fossero idonee a mutare il proprio avviso- di fatto ha finito per confermare anche per il progetto traslato, su cui si era conclusa la Conferenza di servizi, le considerazioni sfavorevoli già esposte nel parere acquisito agli atti della Regione il 27.5.2021.

Per completezza, parte ricorrente non evidenzia nessun elemento specifico atto a ritenere concretamente inidoneo il parere acquisito il 27.5.2021 anche con riferimento al progetto traslato.

13.2.4.11- Quanto infine alla censura *sub vii)* si rileva che nelle osservazioni datate 3.8.2021 parte ricorrente, per quanto attiene al parere della Soprintendenza, si è limitata ad affermare gli aspetti già enucleati nella censura *sub i)*, integrati con considerazioni in ordine agli effetti non vincolanti del parere, circostanza asseritamente non considerata dalla Regione la quale, in sede conferenziale, ha ritenuto rilevante tale parere negativo, a giudizio della ricorrente reso dalla Soprintendenza a prescindere dalla bontà del progetto.

Orbene, a fronte di ciò non risultano censurabili le repliche della Soprintendenza per le quali dette osservazioni non riguardano le criticità evidenziate a base del parere negativo e concludeva nel confermare il parere già reso. Per completezza, in ordine alla valutazione della Regione valgono anche le osservazioni già riproposte con riferimento ad analogia censura (§ 13.2.4.4).

13.2.5- Con un distinto ordine di doglianze (punto 6.3 del ricorso) viene contestato il parere della S.T.V. del 21.7.2021, di conferma del precedente parere negativo del 10.3.2021.

13.2.5.1- Parte ricorrente deduce illegittimità del parere in quanto:

i) esso riprende il parere originario del 10.3.2021, ritenuto illegittimo per le ragioni esposte al motivo n. 2 di ricorso (punto 2.2), così compendiabili:

i.a) è illegittima l'asserita incompatibilità con il QTRP in ordine all'estensione dell'area interessata dai pannelli;

i.b) il parere sarebbe inficiato da deficit istruttorio e motivazionale, non avendo tenuto adeguatamente in considerazione:

i.b.1) la localizzazione dell'impianto all'esterno dei siti protetti onererebbe l'Amministrazione di una motivazione rafforzata per il diniego (si richiamano i punti 2.1.1. e 2.1.2 del ricorso);

i.b.2) il sito è localizzato in un'area già antropizzata (si richiama il punto 2.1.3 del ricorso);

i.b.3) il progetto risponde all'interesse pubblico alla massima diffusione delle fonti rinnovabili di derivazione euro-unitaria (si richiama il punto 2.1.4 del ricorso);

i.c) risulterebbero erronee le valutazioni della S.T.V. per cui (1) risulterebbe necessario limitare le attività antropiche a ridosso di ZSC e ZPS, (2) vi sarebbe il rischio che la riflettanza dei pannelli fotovoltaici su superfici così estese andrebbero ad influenzare gli spostamenti dell'avifauna e (3) il progetto determinerebbe il venire meno di habitat nel quale l'avifauna potrebbe nidificare; a tal proposito, osserva la ricorrente che, per un verso, il fenomeno dell'abbagliamento sarebbe assente trattandosi di tecnologia solare fotovoltaica e non di solare termodinamico con specchi a concentrazione e ciò verrebbe anche confermato, oltre che dalla perizia in atti, anche empiricamente dalla presenza in molti aeroporti di detta tecnologia per soddisfare il loro fabbisogno energetico, per cui le caratteristiche antiriflesso e l'orientamento degli stessi escluderebbe ogni interferenza; per altro verso, gli studi sulla fauna hanno riscontrato l'assenza di nidificazione riguardanti il sito di progetto, mentre le indagini sul sito nei mesi di settembre 2020 e aprile 2021 dimostrerebbero che le attività di progetto previste non muteranno in maniera significativa l'attuale condizione floro-vegetazionale o il popolamento ornitologico presente nell'area e nelle aree circostanti già antropizzate e caratterizzate da altri disturbi;

ii) è stato reso al di fuori della Conferenza dei servizi, impedendo così il suo bilanciamento nel modulo procedimentale previsto dalla legge, così privando la Società dei propri diritti di partecipazione procedimentale;

iii) è privo di rinnovata istruttoria, come invece richiesto dalla Conferenza;

iv) risulta apodittico e immotivato, fondato unicamente sulla estensione superficiale dell'ingombro dei moduli, ragion per cui si finirebbe per affermare il divieto di installazione di impianti fotovoltaici a terra che, al contrario, sono ritenuti compatibili per legge con le aree agricole.

13.2.5.2- Le censure, così come rappresentate, non sono nel complesso idonee ad inficiare il parere impugnato.

13.2.5.3- È da rilevare anzitutto che la S.T.V., nella seduta del 20.7.2021, ha osservato che:

-) la soluzione progettuale rimodulata tiene conto del "limite del 10% di copertura con i pannelli rispetto alla superficie dei terreni disponibili", tuttavia il Comune di Castrovillari ha trasmesso la delibera consiliare n. 19 del 24.5.2021 recante parere non favorevole da cui si inferiscono ripercussioni sugli aspetti di coerenza programmatica rispetto all'art. 44 del Regolamento energetico ambientale comunale che demanda l'approvazione del progetto al Consiglio Comunale;

-) l'estensione superficiale dell'impianto fotovoltaico proposto per 9 MWp per circa 12 Ha di cui alla rimodulazione progettuale non consente di modificare il giudizio di incidenza negativa e di impatto ambientale già espresso con parere della S.T.V. nella seduta del 10.3.2021;

-) in effetti, anche gli Enti competenti alla tutela dei beni paesaggistici, degli habitat e delle specie presenti nella ZSC e nella ZPS, nel Parco Nazionale del Pollino e nei rispettivi areali di pertinenza (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e Ente Parco Nazionale del Pollino, nonché ente gestore) hanno confermato le predette valutazioni che hanno portato all'espressione dei rispettivi pareri negativi.

In sostanza, l'Amministrazione regionale ha sostanzialmente recepito e fatto proprie le indicazioni critiche evidenziate, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'Ente Parco e dalla Soprintendenza.

13.2.5.4- In sostanza, quanto alle censure *sub i)* si osserva quanto segue:

-) la censura *sub i.a)* risulta oramai priva di rilievo atteso che non viene più contestato, nello stralcio, il mancato rispetto dei limiti dimensionali percentuali di cui al Q.T.R.P.;

-) la censura *sub i.b)* sviluppa, anche mediante il richiamo, argomentazioni di per sé affrontate con riferimento allo specifico parere dell'Ente Parco e alle quali si può rinviare; in particolare, quanto alla censura *sub i.b.1)* è sufficiente rimandare alle corrispondenti osservazioni di cui al § 13.2.3.7), quanto alla censura *sub i.b.2)* si ritiene sufficiente rimandare al § 13.2.3.9 e quanto alla censura *sub i.b.3)* si ritiene sufficiente rimandare al § 13.2.3.8;

-) quanto alla censura *sub i.c)*, dal tenore letterale del parere della S.T.V. reso nella seduta del 20.7.2022 non si evince chiaramente se le criticità su cui si sofferma la contestazione del ricorrente vengano riproposte come ostative anche rispetto allo stralcio rimodulato. In ogni caso, anche ipotizzando la correttezza delle contestazioni della ricorrente in ordine al dedotto fenomeno dell'abbagliamento -sul quale, per il vero, nulla osserva la Regione in sede procedimentale o processuale, resta ferma l'ulteriore criticità, parimenti evidenziata dalla Regione, attinente il contesto floristico della zona dell'intervento, a loro volta esaminate dall'Ente Parco del Pollino e che, come precedentemente osservato, sfuggono alle censure di parte ricorrente (§ 13.2.3.14), di modo che, trattandosi di parere plurimotivato, l'immunità di tale ultima osservazione dalle censure di parte ricorrente comporta la reiezione complessiva della censura sul parere stesso.

13.2.5.5- Quanto alla censura *sub ii)*, nel verbale della Conferenza di servizi del 21.7.2022 viene espressamente dato atto

del parere reso dalla STV nella seduta del 20.7.2021 e viene soggiunto che del suo contenuto, seppure non ancora cristallizzato in apposito documento a motivo della sostanziale contestualità alla seduta, è stata data lettura nel corso della Conferenza, provocando altresì uno scambio dialettico con la Ditta, di cui il verbale dà parimenti conto, ragion per cui – in assenza di più precise argomentazioni- non è dato rinvenire alcun *vulnus* alle prerogative partecipative di parte ricorrente.

13.2.5.6- Quanto alla censura *sub iii*), valgono le considerazioni già espresse con riferimento ai pareri espressi dall'Ente Parco (§ 13.2.3.13) e dalla Soprintendenza (§ 13.2.4.7 e § 13.2.4.10). Peraltro, come si evince dal parere in atti, la S.T.V. ha dato conto di aver svolto le proprie valutazioni alla luce della documentazione relativa al progetto stralciato e traslato per tener conto delle osservazioni dell'A.B.R.

Sempre per completezza, parte ricorrente non fornisce specifici elementi per ritenere sussistente un travisamento in sede istruttoria e dunque che l'istruttoria stessa sia stata meramente apparente e non reale.

13.2.5.7- Quanto, infine, alla censura *sub iv*), il parere risulta motivato nei termini dianzi evidenziati, mentre il richiamo all'estensione superficiale non è posto nell'ottica di ritenere incompatibile *tout court* l'installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole ma è finalizzato a saggiarne l'impatto, ritenuto pregiudizievole, sulle componenti paesaggistico-ambientali per come evidenziato anche nei pareri delle Amministrazioni di settore richiamati dalla S.T.V.

13.2.6- Con ulteriore specifica censura viene contestato il parere sfavorevole del Comune di Castrovillari di cui alla deliberazione consiliare n. 19 del 24.5.2021 richiamata nella successiva nota del 20.7.2021.

13.2.6.1- Parte ricorrente, richiamando stralci del suddetto parere:

-) contesta che l'Amministrazione comunale non avrebbe tenuto conto che la realizzazione di impianti FER, costituendo l'unico strumento per diversificare le fonti di approvvigionamento energetico e ridurre l'emissione di gas inquinanti in atmosfera, si rende necessaria proprio al fine di tutelare quel paesaggio la cui esistenza è messa a rischio dai cambiamenti climatici operanti su scala globale e dunque contribuiscono, seppur in modo indiretto, alla tutela paesaggistica;

-) contesta il regolamento comunale richiamato nel parere in quanto nell'ordinamento vigente non è previsto per il Comune di sottrarre determinate zone del territorio comunale da tale utilizzazione o da prescrivere vincoli in materia di distanze, sia pure formalmente nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, ragion per cui il regolamento comunale risulta comunque illegittimo ove interpretato in senso ostativo alla realizzazione del progetto.

13.2.6.2- Le censure sono infondate.

13.2.6.3- Si osserva anzitutto che, in disparte le citazioni letterarie e le affermazioni enfatizzate da parte ricorrente, la relazione approvata con la succitata deliberazione a valere quale parere sfavorevole, dopo aver richiamato l'art. 9 Cost., valorizza le caratteristiche paesaggistiche del territorio sulla falsariga di quanto già osservato dalla Soprintendenza (richiamando anche in allegato le particolarità della ZSC adiacente al sito e le componenti floristiche ivi ospitate, tra cui la succitata "Stipa austroitalica") per osservare che l'impianto in questione arrechi danni al territorio comunale non bilanciabile da opere compensative più o meno vantaggiose per la comunità e soggiungendo che una durata prolungata dell'insediamento arrecherebbe pregiudizio decennale al paesaggio e ribadendo che la comunità che intende sviluppare un'economia endogena è chiamata a fare scelte che tutelino il paesaggio di modo che il motivato dissenso non possa retrocedere dinanzi ad interessi diversi.

13.2.6.4- Tanto chiarito, atteso che al Comune, quale ente a fini generali, spettano, tra l'altro, le funzioni amministrative attinenti al territorio comunale nei settori dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico (art. 13 Cost.) e dunque attinenti sia i profili di carattere territoriale-paesaggistico che in termini di sviluppo economico, non può ritenersi di per sé eccentrica o esorbitante dalle attribuzioni dell'Ente la determinazione con cui è stato ritenuto prevalente il mantenimento dell'attuale contesto territoriale-paesaggistico rispetto ad altri interessi di natura economica e ad eventuali compensazioni.

13.2.6.5- Quanto, infine, alla specifica censura in merito al Regolamento consiliare, ad avviso del Collegio essa non risulta centrata, in quanto dal testo del provvedimento impugnato emerge che il Comune ha svolto le proprie valutazioni sulla base del bilanciamento di interessi contrapposti e non anche sulla base di preclusioni ostative riconducibili in via generale al suddetto atto normativo rispetto alla realizzazione dell'impianto.

13.2.7- Infine, con ulteriore censura (punto 6.5 del ricorso), viene contestato il parere del Settore Energia della Regione Calabria alla luce dei pareri negativi sopra censurati, di modo che il parere viene contestato per illegittimità derivata dagli atti *ut supra* impugnati.

13.2.7.1- Non di meno, l'immunità degli stessi pareri dai vizi evidenziati dalla ricorrente si ripercuote sulle censure rivolte al parere del Settore Energia, che conseguenzialmente va ritenuto esente da vizi dedotti dalla ricorrente.

13.3- Viene quindi scrutinato il quarto motivo di ricorso.

13.3.1- La ricorrente contesta la violazione dei canoni del giusto procedimento e del legittimo affidamento da essa vantato, stante che, una volta manifestata la disponibilità a rimodulare il progetto, per un verso gli enti partecipanti in conferenza si sarebbero limitati a confermato i precedenti pareri negativi senza ulteriore istruttoria, per altro verso la Conferenza avrebbe comunicato il preavviso di diniego sulla base di pareri inattuati e comunque scarni e immotivati e, per altro verso ancora, a fronte delle osservazioni della Società gli enti hanno evitato il contraddittorio limitandosi ad affermare l'inconferenza delle osservazioni rispetto al progetto.

13.3.2- Il motivo è infondato.

13.3.3- Come è stato osservato nello scrutinio del sesto motivo di ricorso (§ 13.2), gli enti coinvolti nella Conferenza hanno espresso il parere sfavorevole alla luce di rinnovata istruttoria, rendendo pareri motivati e riferiti al progetto modificato sottoposto alla propria valutazione e fornendo la propria analisi delle deduzioni della ricorrente a seguito del preavviso di rigetto.

13.3.4- Quanto poi alla censurata valutazione di non pertinenza delle osservazioni della ricorrente al progetto, si osserva che una posizione di tal fatta è stata espressa dalla Soprintendenza e dal Comune di Castrovillari.

Sul punto, quanto alla posizione della Soprintendenza si rinvia alle considerazioni già esposte in argomento (§ 13.2.4.11). Quanto invece alla posizione del Comune di Castrovillari, si rileva che nella nota del 24.8.2021 l'Ente ha anzitutto ribadito l'esistenza di un regolamento comunale che il parere sull'installazione di impianti energetici debba essere espresso dal Consiglio comunale e che le osservazioni della Resit non riguardano le motivazioni poste alla base del parere contrario. Orbene, ad avviso del Collegio le succitate valutazioni del Comune non risultano eccentriche, avuto riguardo al fatto che le osservazioni della ricorrente del 4.8.2021 – che toccano, in primo luogo, la dedotta contraddittorietà con pregresse valutazioni di segno contrario del Comune, in secondo luogo l'asserita inconferenza del parere per la provenienza dall'organo consiliare e non anche da organi tecnici, in terzo luogo l'illegittimità della deliberazione consiliare perché basata su un regolamento redatto "contra legem" e superato dalla normativa vigente e, in quarto luogo, l'assenza di alcun membro del Comune all'ultima conferenza di servizi – non investono le ragioni alla base delle valutazioni rese dall'assemblea consiliare sul merito del progetto.

Per completezza si rileva che le precitate determinazioni del Comune si basano su un regolamento comunale che non risulta impugnato quanto a profili attinenti la ripartizione delle competenze tra organo di indirizzo politico-amministrativo e organo burocratico-gestionale.

13.4- Viene quindi scrutinato il quinto motivo di ricorso.

13.4.1- La ricorrente osserva:

i) in primo luogo che le Amministrazioni che hanno reso parere sfavorevole avrebbero violato il principio del dissenso costruttivo, non avendo fornito una proposta costruttiva per la realizzazione dell'impianto; inoltre, non essendo praticabile, quale unica scelta alternativa, l'opzione zero, (non intercettando l'iniziativa alcun vincolo ostativo e risultando l'intervento strategico al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNIEC e dal PNRR) sarebbe stato onere di tutte le amministrazioni effettuare ogni sforzo per formulare una diversa proposta di modifica progettuale alla Società per rilasciare un atto di assenso;

ii) i pareri sfavorevoli avrebbero dovuto essere ritenuti alla stregua di atti di assenso al progetto, non avendo gli enti riformulato il proprio parere sulla base di una rinnovata istruttoria ma avendo unicamente confermato il parere espresso sul precedente progetto;

iii) avrebbe dovuto essere ritenuto acquisito l'assenso della Soprintendenza e dell'Ente Parco, non avendo questi espresso parere sulla versione "traslata" della rimodulazione progettuale depositata dalla Società in aderenza alle osservazioni dell'A.B.R.

13.4.2- Il motivo è infondato.

13.4.3- Quanto alla censura *sub i)*, ribadito che il principio del c.d. dissenso costruttivo non onera l'Amministrazione di effettuare ogni sforzo per individuare soluzioni alternative compatibili (T.A.R. Toscana n. 1370 del 2022, cit., § 13.2.3.12), quanto alla posizione dell'Ente Parco si rinvia alle osservazioni sopra riportate (§ 13.2.3.12), per la Soprintendenza si rinvia alle osservazioni sopra riportate (§ 13.2.4.9) e, quanto alla posizione del Comune, dalla disamina del parere reso con deliberazione consiliare è ragionevole evincere una radicale opposizione alla realizzazione dell'impianto sostanzialmente a valere in termini di opzione zero.

Quanto alle censure *sub ii)* e *sub iii)* esse ripropongono questioni già trattate nello scrutinio del sesto motivo di ricorso e ritenute infondate per le ragioni ivi diffusamente esplicitate (§ 13.2.3.13, § 13.2.4.7, § 13.2.4.10).

13.5- Viene infine scrutinato il settimo motivo di ricorso.

13.5.1- Con esso parte ricorrente osserva che:

i) le caratteristiche dell'intervento –in zona agricola priva di vincoli su terreno non coltivato ed idoneo, nonché in area già antropizzata e schermato dai punti di visuali rilevanti– avrebbe imposto all'Autorità procedente di superare i pareri degli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi frutto di una contrarietà aprioristica all'intervento più che l'esito di un'attenta istruttoria che tenga conto dell'interesse pubblico sotteso al progetto anche in termini di tutela dell'ambiente e del paesaggio, come valorizzato dall'art. 7-bis, comma 2-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 introdotto dall'art. 18 del d.l. n. 76 del 2020 convertito in l. n. 120 del 2020, che prevede che gli impianti fotovoltaici, in quanto costituenti opere necessarie alla realizzazione dei progetti strategici di cui al PNRR e al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, per cui il diniego può essere opposto solo in presenza di circostanze obiettive che ne rendano effettivamente critica la realizzazione;

ii) la determinazione conclusiva sfavorevole del 31.8.2021 risulterebbe erronea quanto alle affermazioni per cui: *a)* non corrisponderebbe al vero il rilievo della ricorrente per cui fino alla rimodulazione del progetto si ravvisassero pareri prevalentemente positivi (stante che, essendo i pareri negativi basati sulla destinazione agricola dell'area di intervento e

sul contrasto con il QTRP ed essendo tali motivazioni inidonee a comportare un diniego dell'istanza, la posizione prevalente avrebbe dovuto che essere considerata positiva); b) il parere espresso dalla STV in data 20.7.2021 sarebbe congruamente motivato (stante che la STV si sarebbe limitata a confermare valutazioni già espresse -in modo infondato- nella prima fase procedimentale senza valutare adeguatamente la disponibilità manifestata dalla Società e concretizzatasi nella rimodulazione del progetto in diminuzione);

iii) l'Autorità procedente avrebbe omesso di considerare le criticità illustrate con il presente atto e a più riprese rilevate dalla Società nel corso del procedimento, essendo mancata alcuna istruttoria sul progetto rimodulato da parte degli enti coinvolti, con la conseguenza per cui la Regione avrebbe dovuto accertare l'avvenuta formazione del silenzio assenso.

13.5.2- Il motivo è infondato.

13.5.3- Quanto alla censura *sub i*), si osserva che:

-) in primo luogo, l'Amministrazione regionale ha effettuato una valutazione alla luce della prevalenza dei pareri sfavorevoli, peraltro attinenti ad interessi sensibili e resi sulla base di criticità diffusamente analizzate con riferimento al sesto motivo di ricorso (§ 13.2);

-) in secondo luogo, l'art. 7-bis, comma 2-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 si limita ad affermare i connotati di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere necessarie alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC; tanto chiarito, rilevando per un verso la genericità dell'affermazione di parte ricorrente sull'inclusione dell'impianto, come concretamente strutturato, nell'ambito dei suddetti piani (v. anche § 13.2.3.8), assume comunque valenza dirimente il fatto che la previsione dell'art. 7-bis si inquadra in un contesto –come traspare dal complesso delle disposizioni dell'articolo- di individuazione delle competenze in materia di VIA e di regolamentazione dei relativi procedimenti ma non comporta *d'ambly* il recesso dei diversi valori ed interessi pubblici (per quanto di interesse nella presente controversia, di matrice paesaggistico-ambientale) intercettati con riferimento alla realizzazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile;

-) per completezza, la giurisprudenza richiamata dal ricorrente (pag. 43, nota 9) non riguarda interventi attinenti al PNRR e al PNIEC, ma attiene alla censura delle previsioni preclusive in via generale di installazione di impianti in determinati ambiti territoriali e ritenute illegittime dal Giudice, ipotesi ben distinta da quanto dibattuto nell'odierna controversia e relativo ad una valutazione di incompatibilità rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali dell'area nella quale il progetto è ubicato; in tale ottica, si soggiunge per completezza, le richiamate sentenze ribadiscono principi – ossia che *“L'autorizzazione, infatti, può essere negata solo al ricorrere dei presupposti prescritti dalla disciplina speciale di cui al comma 10 dell'art. 12 D.Lgs n. 387/2003, ovvero previa determinazione nel territorio regionale di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti (in tali termini, T.A.R. Molise, Sez. I, 23/06/2016, n. 281)”* (T.A.R. Pescara., n. 363/2020) e che *“ai sensi del citato art.12 d. lgs. n. 387/2002, l'intervento può essere autorizzato “nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”. Quanto ora esposto comporta che gli organi del Ministero per i beni e le attività culturali, amministrazione preposta alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, laddove su una determinata area difettino preclusioni generali di edificabilità (in particolare, ai fini della realizzazione di impianti di produzione di energia), devono procedere ad un esame specifico del progetto presentato, valutandone la possibilità di realizzazione in concreta comparazione con le predette esigenze di tutela”* (Consiglio di Stato, n. 3608 del 2018) – da ritenersi non violati dalle Amministrazioni preposte nel caso controverso.

13.5.3- Quanto alla censura *sub ii*) si osserva che:

-) in ordine al profilo *sub a*), la Regione si è limitata ad osservare che, contrariamente a quanto affermato dalla ditta –la quale aveva asserito sussistere unicamente pareri favorevoli sulla proposta originaria- fossero sin dall'origine presenti n. 5 pareri negativi e tale aspetto costituisce un dato di fatto incontrovertibile, come tale insensibile alla costruzione logica di parte ricorrente in termini di formazione del silenzio-assenso nel caso di pareri non motivati o irregolarmente resi;

-) in ordine al profilo *sub b*) si stima sufficiente rimandare alle considerazioni esposte nel sesto motivo di ricorso con riferimento alle censure sul parere reso dalla S.T.V. (§ 13.2.5).

Quanto alla censura *sub iii*), la ricorrente non aggiunge nulla alle censure specificamente più volte affrontate nelle singole sedi, da ultimo nel quinto motivo di ricorso, cui si rinvia (§ 13.4.3).

14- In conclusione, il ricorso è infondato.

15- Le spese seguono la soccombenza e vanno riconosciute in favore delle Amministrazioni resistenti costituite (considerando unitariamente le amministrazioni statali, difese dall'avvocatura dello Stato), per essere liquidate in come da dispositivo.

(*Omissis*)

